



TESTO UNICO ORDINAMENTO MILITARE

Art. 917

Iscrizioni a parlare

Sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno i delegati si iscrivono a parlare, prima di dare inizio alla discussione, presso la presidenza. E' comunque possibile, eccezionalmente, l'iscrizione anche durante la discussione. Il presidente, d'intesa con il comitato di presidenza, in relazione al numero degli iscritti, stabilisce i tempi degli interventi, assicurando in ogni caso un minimo di dieci minuti. Al delegato che ha esaurito il suo intervento e' concessa, per non piu' di cinque minuti, una replica, oltre alla possibilita' - prima di ogni votazione - di fare una dichiarazione di voto, nonche' un intervento della stessa durata per una questione di carattere incidentale o per fatto personale. Per fatto personale deve intendersi l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse. Il presidente nel concedere la parola segue l'ordine di iscrizione. Il delegato iscritto a parlare, se assente quando e' il suo turno, decade dalla facolta' di parlare.

Versione in vigore dal 18 giugno 2010 secondo Normattiva, non più in vigore dal 17 ottobre 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico ordinamento militare
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
Libro	Quarto — Personale militare
Titolo	IX — Esercizio dei diritti
Capo	I — Associazioni delle categorie di militari in congedo e dei pensionati
Sezione	VIII — Organizzazione e funzionamento della rappresentanza militare
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2010

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/testo-unico-ordinamento-militare/art-917-iscrizioni-a-parlare/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it